

CAPITOLO VI

IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

SOMMARIO: **1.** I principi generali della riforma. – **2.** Le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi. – **3.** Le procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza. – **4.** Gli strumenti negoziali stragiudiziali di regolazione della crisi. – **5.** Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. – **6.** Il concordato preventivo. – **7.** La liquidazione giudiziale. – **8.** Il concordato nella liquidazione giudiziale. – **9.** L'esdebitazione. – **10.** La disciplina della crisi nei gruppi di imprese. – **11.** Entrata in vigore e profili di diritto intertemporale.

1. I PRINCIPI GENERALI DELLA RIFORMA.

Sul finire della XVII legislatura è stata approvata, in via definitiva, la legge delega n. 155 del 19.10.2017 per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. Si tratta dell'ennesima riforma delle procedure concorsuali che, dopo una lunga stagione emergenziale iniziata con il D.L. n. 35/2005, conv. con modifiche nella L. n. 80/2005 e culminata con il D.L. n. 59/2016, conv. con modifiche nella L. n. 119/2016, immediatamente preceduto dal decreto legge 83/2015, conv. con modifiche nella L. n. 132/2015, è destinata a disciplinare, in maniera più o meno organica, le procedure di insolvenza, sostituendosi alla legge fallimentare del 1942.

L'esigenza di una risistemazione complessiva della materia concorsuale è oggi resa ancora più impellente dalle sollecitazioni provenienti dall'UE e in particolare dalla Raccomandazione della Commissione UE 12 marzo 2014, n. 135, oltre che dalla recente rifusione delle pertinenti disposizioni nel Regolamento UE 2015/845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza. Nè vanno trascurati i principi della *model law*, elaborati in tema di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), cui hanno aderito molti Paesi anche in ambito extraeuropeo (tra cui gli Stati Uniti d'America).

In attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155 è stato dunque adottato il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge**, che si propone l'obiettivo di:

- riformare in modo organico ed unitario la materia delle procedure concorsuali e della crisi da sovraindebitamento;

- semplificare il sistema normativo nel suo complesso, al fine di superare le difficoltà applicative oltre che interpretative derivanti dalla formazione di indirizzi giurisprudenziali non consolidati e contrastanti;
- soddisfare l'esigenza di certezza del diritto e migliorare l'efficienza del sistema economico in modo da renderlo più competitivo.

I principi generali, imposti dalla legge delega, che connotano la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali sono i seguenti:

- **si sostituisce il termine “fallimento” con l'espressione “liquidazione giudiziale”;**
- si introduce una definizione di “**stato di crisi**”, intesa come probabilità di futura insolvenza, e si mantiene nel contempo l'attuale nozione di “insolvenza”;
- si adotta un unico **modello processuale** per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore con caratteristiche di **particolare celerità**;
- si assoggetta ai procedimenti di accertamento dello stato di crisi o insolvenza **ogni categoria di debitore**, persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici;
- si prevede di dare priorità alla trattazione delle proposte che comportano il **superamento della crisi** assicurando la continuità aziendale anche tramite un diverso imprenditore;
- si uniforma e si semplifica, in raccordo con le disposizioni sul processo civile telematico, la disciplina dei diversi **riti speciali** previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
- si vuole **ridurre la durata ed i costi** delle procedure concorsuali;
- si armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza di datore di lavoro con le **forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori**.

2. LE PROCEDURE DI ALLERTA E DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI.

L'aspetto maggiormente innovativo della riforma è senza dubbio rappresentato dall'introduzione di **una disciplina organica volta a consentire l'emersione anticipata della crisi** e scongiurare l'insolvenza vera e propria.

La prima parte dell'articolato normativo, infatti, è dedicata alle cd. “**procedure di**

allerta e di composizione assistita della crisi” (Titolo II), introdotte dal legislatore allo scopo di fare emergere il prima possibile una situazione di squilibrio ovvero crisi economico – finanziaria dell’operatore commerciale, consentire un intervento tempestivo dei soggetti a ciò deputati e permettere in tal modo all’interessato interessato di adottare tutte le misure idonee ad evitare la dichiarazione di insolvenza.

La **definizione di “crisi”** è descritta dall’art. 2 come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende **probabile l’insolvenza del debitore**, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*.

Sono **indicatori della crisi** gli **squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario**, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, che possono incidere sulla sostenibilità dei debiti per l’esercizio in corso o per i 6 mesi successivi e sulla continuità aziendale, tenuto conto della presenza di significativi e reiterati ritardi nei pagamenti di durata diversa in rapporto alle differenti categorie di debiti (art. 13).

Sono stati inoltre stabiliti **obblighi di segnalazione della crisi** (c.d. **strumenti di allerta**) in capo agli organi di controllo societari e a taluni creditori pubblici “qualificati” con lo scopo di rilevare tempestivamente la crisi dell’impresa e sollecitare l’adozione delle misure più idonee alla sua composizione.

Essi trovano applicazione per:

- i debitori che svolgono attività imprenditoriale con l’esclusione delle grandi imprese, dei gruppi di imprese di rilevante dimensione e delle società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante (quest’ultima tipologia di imprese può beneficiare di misure premiali se ricorrono le condizioni di tempestività);
- le imprese agricole e le imprese minori, compatibilmente con la loro struttura organizzativa, oltre che per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa ordinaria;

Il Codice prevede poi il cd. **Organismo di composizione della crisi**, individuato presso le Camere di commercio, quale soggetto **“gestore” della crisi** cui è affidato il compito di intervenire tempestivamente e fornire il proprio supporto all’imprenditore in crisi per favorire l’adozione delle misure più idonee al superamento della crisi. Primo compito dell’organismo sarà evidentemente quello di verificare, previa audizione del debitore, la concreta sussistenza della segnalata situazione di crisi, valutarne le caratteristiche e adoperarsi per predisporre misure in grado di neutralizzarla.

Dopo aver sentito il debitore e tenuto conto degli elementi di valutazione da questi forniti, nonché dei dati e delle informazioni assunte, l’OCC può:

- disporre l'archiviazione delle segnalazioni ricevute, quando ritiene che non sussista la crisi o che si tratti di imprenditore al quale non si applicano gli strumenti di allerta;
- disporre l'archiviazione quando l'organo di controllo societario o, in sua mancanza, un professionista indipendente, attesta l'esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali sono decorsi 90 giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti, determina il mancato superamento delle soglie di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c).

Se invece l'OCC rileva l'esistenza della crisi, individua con il debitore le possibili misure per porvi rimedio e fissa il termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione.

L'OCC può inoltre essere investito, su istanza del debitore, del **procedimento di composizione concordata della crisi** ed in questo caso l'organismo deve:

- fissare un termine non superiore a 3 mesi, prorogabile per un massimo di altri 3 mesi, nel caso di positivi riscontri delle trattative per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa, curandone le trattative;
- acquisire una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa nonché un elenco dei creditori e dei titolari dei diritti reali o personali con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione (art. 19).

Se il procedimento di composizione concordata della crisi ha avuto esito positivo:

- l'accordo con i creditori deve avere forma scritta e deve essere depositato presso l'organismo;
- l'accordo non è ostensibile nei confronti di soggetti diversi da quelli che vi hanno aderito;
- l'accordo può essere iscritto nel registro delle imprese su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori.

Per rendere efficace la disciplina prevista per questa fase, poi, si è cercato anche di stimolare lo stesso debitore in crisi a denunciare prima possibile la sua situazione di squilibrio. A tale scopo sono infatti previste le cd. **“misure premiali”** che rendono più conveniente all'imprenditore attivarsi tempestivamente per fare emergere una situazione di crisi. In particolare, qualora non si riuscisse a superare la crisi già in questa fase, in quella successiva all'imprenditore diligente è accordato: uno sconto su interessi, sanzioni e interessi di natura tributaria; il raddoppio dei termini previsti per il concordato preventivo; l'ammissibilità del concordato preventivo in continuità anche quando prevede una falcidia dei crediti al di sotto della soglia del 20%; la previsione della causa di non punibilità nei reati

di bancarotta, quando il danno cagionato sia di speciale tenuità, ovvero la riduzione fino alla sanzione prevista.

La fase della procedura di allerta dovrà esaurirsi secondo una stringente scansione temporale (di regola tre mesi dalla segnalazione, prorogabili a certe condizioni per altri tre). Nel corso della procedura è possibile richiedere l'adozione di **“misure di protezione”** al Tribunale delle imprese competente per territorio. È previsto, inoltre, che quest'ultimo ufficio proceda ad effettuare una **segnalazione al Pubblico ministero** in tutti i casi di inerzia del debitore e risulti **“evidente”** lo stato di insolvenza.

3. LE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA.

Il Titolo III del Codice è dedicato alle cd. **“procedure per la regolazione della crisi e dell'insolvenza”** per l'accesso alle quali è stata prevista una disciplina uniforme. Nel caso di **cessazione dell'attività** il legislatore, rispetto al sistema vigente, ha previsto un'unica disciplina per l'imprenditore individuale e per quello collettivo. In particolare, la **liquidazione giudiziale** può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. Si ribadisce che per gli imprenditori, **la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese** con la precisazione che per i debitori non iscritti la cessazione coincide con il momento in cui i terzi ne acquisiscono la conoscenza.

Come anticipato, in linea con le esigenze di semplificazione poste a fondamento della riforma, è stato introdotto un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o dell'insolvenza del debitore.

- la domanda di accesso ad una **procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza** può essere sempre **proposta dal debitore**;
- la domanda di apertura della **liquidazione giudiziale** può invece essere presentata da una pluralità di soggetti tra cui il **debitore** ma, rispetto alla disciplina vigente, anche dagli **organi** e dalle **autorità amministrative** che hanno **funzioni di controllo e di vigilanza** sull'impresa;
- la domanda di liquidazione può essere presentata anche da uno o più **creditori** o dal **pubblico ministero**, il quale è legittimato a presentare ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha avuto notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza (art. 37).

L'art. 39 contempla gli **obblighi del debitore** che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza onerandolo del deposito di documenti tra cui la certificazione sulla situazione debitoria attinente a debiti come quelli